

Londra, 21 settembre 2020

L'ultima comunicazione delle dogane britanniche e l'introduzione della gradualità (gennaio, aprile, luglio) nella predisposizione delle dichiarazioni doganali risponde alla ratio ben chiara di evitare un ulteriore motivo di sofferenza per le imprese britanniche già aspramente colpite dagli effetti della pandemia. Il solco di questa tendenza era già stato tracciato allorquando il governo britannico era intervenuto sulla regolamentazione di UKGT, vale a dire del nuovo regime tariffario applicabile alle importazioni da EU, in mancanza di un accordo.

La tariffa, infatti è stata semplificata, arrotondata per difetto e/o espressa in una percentuale unica; è stata liberalizzata, quindi stabilita a zero su molte merci; ridotta oltre la misura di semplificazione.

cfr. <https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/il-governo-britannico-ha-annunciato-il-nuovo-regime-tariffario-della-npf-uk>

Deflazionare il carico di adempimenti a cui saranno sottoposte le aziende britanniche importatrici implica, o si spera implichi, che il flusso commerciale di importazione non subisca un'ulteriore frenata di arresto, avendo in considerazione che, oltre ai controlli e alle barriere non tariffarie (amministrative e logistiche), il procedimento di importazione prevede anche la sopportazione dell'onere economico nel caso non si stipuli un FTAs.

Appare evidente che le aziende italiane che intrattengono rapporti commerciali con UK non potranno che trarne un lieve beneficio, soprattutto in vista del cd. no deal.

Se le merci italiane oggetto di esportazione verso UK non rientrano nell'elenco allegato, possiamo confidare nel fatto che le operazioni di sdoganamento non subiranno eccessivi ritardi rispetto a quelli attesi e prevedibili.

L'ufficio di Londra ha elaborato e pubblicato, inoltre, i file che alleghiamo suddivisi per aree merceologiche attraverso i quali si può stabilire sin da ora l'importo della tariffa applicabile, in caso di no deal, alle importazioni da UE.

Inoltre, si allega una schema riguardante il Numero di Registrazione e Identificazione degli operatori economici, EORI (Economic Operators Registration and Identification). Infatti, per esportare verso Paesi extra UE e verso UK è necessario essere titolari di un codice EORI – combinazione alfanumerica necessaria per la registrazione e identificazione degli operatori economici nei rapporti con l'autorità doganale.

Dal 1° luglio 2009 il codice EORI deve essere utilizzato nella compilazione delle dichiarazioni doganali ed il suo utilizzo verso UK a prescindere dagli esiti del negoziato Brexit.

<https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/ukgt-agroalimentare>

<https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/ukgt-beni-strumentali>

<https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/ukgt-beni-di-consumo>

Gabriella Migliore

Brexit Help Desk